

CONTROLLO DEI REVISORI EQUILIBRI 2021

Dott. Claudio Malavasi


ELENCO DEI PRINCIPALI DECRETI LEGGE EMANATI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19

Decreto legge	Legge di conversione	Nome
DL n. 18/2020 del 17/03/2020	Legge n. 27/2020	Decreto Cura-Italia
DL n. 34/2020 del 19/05/2020	Legge n. 77/2020	Decreto Rilancio
DL n. 76/2020 del 16/07/2020	Legge n. 120/2020	Decreto Semplificazioni
DL n. 104/2020 del 14/08/2020	Legge n. 126/2020	Decreto Agosto
DL n. 111/2020 del 08/09/2020	in corso di conversione	Decreto Scuola
DL 117/2020 del 11/09/2020	in corso di conversione	Decreto elezioni-scuola

L'articolo 106 del DL 34/2020 ha istituito il Fondo per le funzioni fondamentali (cosiddetto «fondone») destinato a ristorare i comuni e le province del mancato gettito delle entrate a causa emergenza COVID-19 e sostenere, contemporaneamente, le spese per l'erogazione dei servizi fondamentali.

Con il DL 104/2020 sono state stanziati ulteriori risorse, che saranno ripartite entro il 20 di novembre 2020.

Comparto	Importo DL 34/2020	Acconto (Comunicato 29/05/2020)	Saldo (DM 24 luglio 2020)	Importo DL 104/2020	TOTALE
Comuni	3 miliardi	900 milioni	2,1 miliardi	1,22 mld	4,22 mld
Province e città metropolitane	0,5 miliardi	150 milioni	350 milioni	450 ml	950 ml
Totale	3,5 miliardi	1 miliardo e 50 milioni	2 miliardi e 450 milioni	1,65 mld	5,17 mld



RIPARTO DEI 3,5 MILIARDI DEL DL 34/2020

Il riparto dei 3,5 miliardi del fondo funzioni fondamentali è avvenuto a luglio sulla base di:

- a) **DM 16/07/2020** che ha approvato due distinte note metodologiche di stima delle perdite, una per i comuni (allegato A) e una per province e città metropolitane (all. B)
- b) **DM 24/07/2020** che ha approvato gli importi assegnati ai singoli enti

RIPARTO DEI 3,5 MILIARDI DEL DL 34/2020: nota metodologica per i comuni

Stima delle perdite (4,6 MILIARDI)

Sono state stimate:

- a) prendendo a confronti gli incassi 2019 con il 2020 suddivisi per i vari periodi temporali;
- b) per ogni periodo temporale è stata stimata una diversa perdita;
- c) Sono state considerate le entrate del titolo 1 e del titolo 3, tip. 1, 2, 4 (div.)
- d) SI TARI
- e) NO IMPOSTA DI SOGG.

Ristori specifici IMU-TOSAP

Sono stati detratti gli importi ricevuti a titolo di ristori specifici per le perdite di gettito relative a IMU e TOSAP.

Risparmi di spesa

Sono stati detratti gli importi stimati dei risparmi di spesa connessi a:

- BUONI PASTO
- UTENZE
- SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E SERVIZI NON FONDAMENTALI, a seguito di contrazione dell'entrata

NON VENGONO CONSIDERATI RISPARMI DEI MUTUI!!!

RIPARTO DEI 3,5 MILIARDI DEL DL 34/2020: nota metodologica per i comuni

I RISPARMI DA RINEGOZIAZIONE MUTUI NON HANNO PESATO SUL RIPARTO DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI

PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO, IL GOVERNO SI E' IMPEGNATO A RIMBORSARE INTEGRALMENTE LE PERDITE DI GETTITO EFFETTIVAMENTE REGISTRATE, PER QUESTO NON E' STATA CONSIDERATA NEL RIPARTO DEL FONDONE

IL FONDO ASSEGNATO AI COMUNI COPRE IL 75% DELLE PERDITE STIMATE DAL TAVOLO TECNICO. L'IMPORTO EROGATO AD OGNI COMUNE CON IL SALDO GARANTISCE UNA SOMMA PARI A 18 EURO PER ABITANTE

RIPARTO DELLA SECONDA QUOTA ASSEGNATA DAL DL 104/2020

L'art. 39 del DL 104/2020 ha stanziato ulteriori risorse per il fondo funzioni fondamentali, ed in particolare:

- 1,22 miliardi a favore dei comuni
- 450 milioni a favore di province e città metropolitane

IL RIPARTO SARA' DISPOSTO ENTRO IL **20 NOVEMBRE 2020**, SULLA BASE DELLA PROSECUZIONE DEL LAVORO IMPOSTATO DAL TAVOLO TECNICO

VARIAZIONE DI BILANCIO PER REGOLAZIONI DEL FONDO

Le variazioni di bilancio connesse all'attribuzione delle risorse del fondone potranno essere disposte entro il mese di dicembre 2021, in deroga all'art. 175, comma 2, del Tuel. La previsione si è resa necessaria in quanto l'assegnazione entro il 20 di novembre della seconda quota potrebbe non consentire agli enti di inserire l'importo nella variazione in approvazione entro il 30 novembre.



**VARIAZIONE DI BILANCIO PER ASSEGNAZIONE
RISORSE FONDO**



2021

CERTIFICAZIONE ENTRO IL 30 APRILE 2021

L'art. 39 del DL 104/2020 ha introdotto l'obbligo di certificare le perdite di gettito connesse al COVID-19 entro il 30 aprile 2021 mediante l'applicativo web dedicato al pareggio di bilancio. La certificazione, firmata dal sindaco, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione, dovrà tenere conto:

- della **perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- delle **minori spese**;
- delle **risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese** connesse alla predetta emergenza



CERTIFICAZIONE ENTRO IL 30 APRILE 2021

In caso di **mancato invio della certificazione**, verrà applicata una sanzione pari al 30% delle somme complessivamente ricevute, da restituire in 10 annualità a partire dal 2022.

Il recupero sarà disposto mediante riduzione del fondo di solidarietà comunale/fondo sperimentale di riequilibrio e, in caso di incapienza, mediante decurtazione degli incassi IMU/IPT.

L'invio tardivo è ammesso ma non dà diritto alla restituzione delle decurtazioni già applicate

CONGUAGLIO ENTRO IL 30 GIUGNO 2021

Entro il 30 giugno 2021 verrà disposto il conguaglio delle somme ricevute, tenendo conto di:

- PERDITA DI GETTITO
- ANDAMENTO DELLE SPESE
- CERTIFICAZIONI INVIATE DAGLI ENTI
(rappresentano quindi uno dei parametri presi in considerazione ai fini del conguaglio).

Ciò significa che le somme ricevute a titolo di fondo funzioni fondamentali non possono essere acquisite a titolo definitivo nel bilancio

CONGUAGLIO ENTRO IL 30 GIUGNO 2021

La nota metodologica allegato A) al DM 16 luglio 2020 prevede a pag. 2 che:

Nel corso degli esercizi 2020 e 2021 il Tavolo tecnico ex art. 106 del DL 34/2020 continuerà l'attività di monitoraggio in itinere ed ex post, sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese, in favore di ciascun ente locale. Nel caso in cui il minor gettito stimato risulterà superiore a quello effettivamente realizzato, saranno regolati i reciproci rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nonché all'interno e tra i comparti degli enti locali, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali

LE UNIONI DI COMUNI

Come richiesto dall'ANCI, il tavolo tecnico nel riparto delle risorse ha preso in considerazione anche le unioni di comuni e le comunità montane (non menzionate dall'art. 106). Le risorse ricevute dovranno essere impiegate da tali enti per compensare i cali di gettito sulle entrate afferenti i servizi trasferiti, evitando così di aumentare le quote a carico dei comuni per garantire il pareggio di bilancio. Qualora, per esigenze di rendicontazione e di regolazione dei rapporti finanziari, dovesse risultare necessario attribuire (anche solo figurativamente) tali risorse ai singoli comuni, sarà necessario individuare dei criteri condivisi di riparto, tenendo conto:

- a) del peso delle singole entrate che hanno concorso all'assegnazione delle risorse;
- b) della territorialità delle entrate acquisite dall'unione/comunità montane per conto degli enti;
- c) di eventuali differenziazioni nelle funzioni svolte per conto dei comuni (ci potrebbero infatti essere comuni che hanno mantenuto in proprio il servizio ed altri che lo hanno trasferito all'unione);
- d) di entrate "proprie" di tali enti (in particolare per le unioni montane).

LA CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Le risorse del fondo funzioni fondamentali sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario **E.2.01.01.01.001** «**Trasferimenti correnti da Ministeri**», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie (art. 39, comma 1, DL 104/2020)

ENTRATA	IMPORTO
Fondo funzioni fondamentali (SIOPE E.2.01.01.01.001)	500.000

COME UTILIZZARE IL FONDO?

Il fondo è prioritariamente destinato a coprire le perdite di gettito connesse all'emergenza COVID-19, garantendo l'equilibrio di bilancio.

Lo prevede espressamente il comma 1 dell'art. 39 del DL 104/2020, il quale integra le dotazioni del fondo per *«Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese»*

E' possibile quindi utilizzare il fondo per finanziare maggiori spese? Oppure per coprire riduzioni di entrata disposte autonomamente dagli enti?

COME UTILIZZARE IL FONDO?

L'IFEL, con la nota di chiarimenti del 5 agosto 2020, si era espressa a favore di un *“pieno utilizzo delle risorse via via assegnate per il finanziamento di tutte quelle attività che caratterizzano la normale operatività dell'ente, nonché per le esigenze aggiuntive connesse all'emergenza in atto che non trovino adeguata copertura in assegnazioni specifiche”*. Il riferimento, ovviamente, per IFEL, è la spesa consolidata 2019, senza alcuna distinzione tra funzioni fondamentali e funzioni non fondamentali. Secondo questa interpretazione, le risorse ricevute possono essere impiegate anche per coprire interventi di spesa e non solamente riduzioni sul lato dell'entrata.

COME UTILIZZARE IL FONDO?

IL FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI può essere utilizzato per:

**PERDITE DI GETTITO
CONNESSE
ALL'EMERGENZA
COVID-19**



**AUTONOME RIDUZIONI
DI GETTITO DECISE
DALL'ENTE**

**SEBBENE NON VI SIA
UN ESPPLICITO DIVIETO,
SI CONSIGLIA DI
ESERCITARE TALE
FACOLTA' CON MOLTA
CAUTELA**

**MAGGIORI SPESE
(salva la deroga del DL
111/2020 per il trasporto
scolastico)**



COME UTILIZZARE IL FONDO?

L'unica disposizione che consente di utilizzare il fondo per finanziare le spese è l'art. 2 del DL 111/2020. Tale deroga conferma indirettamente il divieto di finanziare altre spese, se non espressamente autorizzate dal legislatore

DL 111/2020, art. 2. Disposizioni in materia di trasporto scolastico

*1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. **A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.***

LA VARIAZIONE DI BILANCIO

Non è banale interrogarsi come gestire contabilmente la variazione di bilancio connessa al fondo per le funzioni fondamentali, in considerazione del fatto che ogni ente può presentare una situazione differente, ovvero:

- a) registrare perdite superiori alle risorse assegnate
- b) registrare perdite inferiori alle risorse assegnate.

1^ soluzione

MAGGIORI ENTRATE	IMPORTO	MINORI ENTRATE	IMPORTO
Fondo funzioni fondamentali (SIOPE E.2.01.01.01.001)	+283.333	Imu	-100.000
		Irpef	-35.000
		Recupero evasione	-68.333
		Parcheggi	-50.000
		CDS	-30.000
TOTALE A PAREGGIO	+283.333	TOTALE A PAREGGIO	-283.333

LA VARIAZIONE DI BILANCIO

2^ soluzione

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	300.000	Trasporto scolastico	20.000
CDS	-150.000	Fondo perdite COVID-19 (miss. 20-progr. 03)	80.000
PARCHEGGI	-50.000	==	
TOTALE	+100.000	TOTALE	+100.000

Questa soluzione viene preferita dagli enti che non riescono in questo momento ad individuare le perdite di gettito. Occorre tuttavia fare molta attenzione alle ripercussioni sugli equilibri a rendiconto (in quanto gli accantonamenti pesano sul risultato W2)

IL MONITORAGGIO DELLE ENTRATE

APPARE IN OGNI CASO DOVEROSO PER I SERVIZI FINANZIARI ATTIVARE UN COSTANTE MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE DEL BILANCIO 2021, PER COMPRENDERE SE ED IN CHE MISURA IL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E' SUFFICIENTE, SUPERIORE O INFERIORE ALLE PERDITE E ADOTTARE QUINDI LE NECESSARIE AZIONI CONTABILI

LA CONTRAZIONE DELLE ENTRATE

Tit.	Entrata	Rischio	Cosa succede in spesa?
I	IMU	Minori incassi connessi alla riduzione della liquidità dei contribuenti (aumento evasione). Si stima in misura pari alla contrazione del PIL (-10%)	
I-III	TOSAP/COSAP	Riduzione gettito per contrazione di iniziative. Esenzione art. 113 d.l. 34/2020	
I	Pubblicità	Riduzione gettito per contrazione di iniziative	
I	Addizionale IRPEF	Riduzione gettito per riduzione del reddito imponibile IRPEF (10-15%). L'analisi della composizione del gettito può costituire un utile parametro di riferimento	
I	TARI	Non si prevede una contrazione del gettito di competenza bensì un aumento dell'insoluto per riduzione della liquidità.	La contrazione della produzione di rifiuti è compensata da aumento di costi per smaltimento rifiuti speciali
I	Recupero evasione tributi	Appare difficile ipotizzare che l'attività riprenda a ritmi normali, andando ad incidere su una platea di persone in gran parte colpite dalla crisi (sospensione attività di notifica)	Riduzione FCDE e riduzione aggio
I	Imposta di soggiorno	Contrazione del gettito per calo delle presenze turistiche	Riduzione spese per turismo

Tit.	Entrata	Rischio	Cosa succede in spesa?
III	Proventi sanzioni CDS	Riduzione degli accertamenti delle violazioni al CDS per riduzione degli spostamenti	Contestuale riduzione di spese per gestione dei verbali e delle spese vincolate
III	Proventi dei parcheggi a pagamento	Riduzione proventi per contrazione degli spostamenti, riduzione presenze e chiusura attività	Si riduce anche la spesa per la gestione dei parcheggi
III	Refezione scolastica, trasporto, nido e altre entrate connesse ai servizi educativi e per l'infanzia/1	Riduzione entrata per mancata fruizione del servizio Agevolazioni per aiutare le famiglie in difficoltà	La sospensione delle attività comporta una riduzione della spesa. Attenzione tuttavia a quanto prescrive l'art. 48-97 del d.l. 18/2020
III	Refezione scolastica, trasporto, nido e altre entrate connesse ai servizi educativi e per l'infanzia/1	Le riduzioni accordate ai proventi devono essere trattate come minori entrate (con conseguente riduzione del corrispettivo ai fini IVA) per evitare la doppia penalizzazione (ovvero di dover pagare IVA)	=====
III	Proventi dei servizi culturali (musei, teatri, spettacoli)	Riduzione proventi per sospensione delle attività I biglietti già incassati per eventi annullati devono essere rimborsati o tramutati in voucher	Verificare bene i contenuti dei contratti sottoscritti
III	Diritti di segreteria	È presumibile riscontrare anche una riduzione dei proventi dei diritti di segreteria, in relazione alla chiusura degli uffici	

Tit.	Entrata	Rischio	Cosa succede in spesa?
IV	Proventi permessi di costruire	In caso di crisi conclamata economica, si registrerà una riduzione dei proventi derivanti dall'attività edilizia	Se gli OOUU finanziavano spesa corrente, verificare la rigidità della stessa
IV	Alienazioni	In caso di crisi conclamata economica, è probabile riscontrare una maggiore difficoltà a vendere il patrimonio	Minori risorse per investimenti

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO E DELLO SPETTACOLO

L'articolo 78 del decreto legge 104/2020 prevede l'esonero della seconda rata dell'IMU scadente a dicembre 2020 e "amplia" la platea di immobili interessati, coinvolgendo anche le strutture destinate a cinema, teatri, discoteche, night-club, sempre a condizione che il proprietario sia anche gestore.

ESONERO ACCONTO IMU 2020 (art. 177, d.l. 34/2020)	ESONERO SALDO IMU 2020 (art. 78, d.l. 104/2020)	Esonero IMU 2021-2022
stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali	IDEM	Non previsto
immobili degli stabilimenti termali	IDEM	
immobili rientranti nella categoria catastale D/2	immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze	
immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi (1)	IDEM	
immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	IDEM	
Non previsto	immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (1)	IDEM
Non previsto	immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili (1)	Non previsto
76,55 milioni	85,95 milioni (complessivi)	9,2 ml per anno

(1) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO E DELLO SPETTACOLO

DI 34/2020
(art. 177)

**Esonero
acconto IMU**

76,55 milioni

Riparto con il
DM n. 2 del 21
luglio 2020.

DL 104/2020
(art. 78)

**Esonero
saldo IMU**

85,95 milioni

Riparto entro
60 gg

RISTORO PERDITE IMPOSTA DI SOGGIORNO

	DL 34/2020 Art. 180	DL 104/2020 Art. 40
Fondo ristoro perdite relative a: <ul style="list-style-type: none">• imposta di soggiorno;• contributo di sbarco;• contributo di soggiorno	100 milioni	300 milioni
Riparto	DM 21/07/2020	Entro 60gg

RISTORO PERDITE IMPOSTA DI SOGGIORNO

100 milioni
(DL 34/2020)

Il contributo è pari al 21% circa del gettito dell'imposta relativo all'anno 2019.

Il riparto dei primi 90 milioni è avvenuto con DM n. 2 del 21 luglio 2020 in proporzione al gettito di ciascun ente estratto dalla banca dati SIOPE - codice 1.01.01.41.001 "imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione" dell'anno 2019 (o 2018 in caso di assenza di dati per il 2019).
(il 10% è stato trattenuto per eventuali conguagli).

300 milioni

**(DL
104/2020)**

Riparto entro 60 gg. In attesa Gli enti possano considerare un contributo pari a 3 volte quello ricevuto in base al DM di luglio

L'iscrizione a bilancio del contributo per il ristoro del minor gettito imposta di soggiorno dovrà sempre corrispondere alla riduzione di entrata prevista per tale tributo. Qualora gli enti dovessero ricevere di più rispetto alle perdite subite, la differenza dovrà essere accantonata e non spesa in attesa di successivi conguagli/recuperi

PROROGA ESENZIONE TOSAP/COSAP PUBBLICI ESERCIZI

Le agevolazioni previste dall'art. 181 del d.l. 34/2020

Co.	Ambito oggettivo/soggettivo	Agevolazione	Ristoro
1	Occupazione di suolo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio (1)	Esonero TOSAP/COSAP dal 1° maggio al 31 dicembre 2020	127,5+ 42,5 ml
1-bis	Occupazioni di suolo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	Esonero TOSAP/COSAP dal 1° gennaio al 30 aprile 2020	12,5 ml
2	Domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria	Dal 1° maggio al 31 dicembre 2020: Presentazione in via telematica Sola planimetria allegata Esonero imposta di bollo Esonero TOSAP/COSAP	==
3	Posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte di imprese di pubblico esercizio, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di pubblico esercizio	Fino al 31 dicembre 2020 non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004)	==
4	Limite di 180 gg per la posa in opera di strutture temporanee di cui al comma 3	Disapplicazione	==
4-bis	Concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche scadenti entro il 31 dicembre 2020	Riassegnate per 12 anni secondo linee guida adottate dalle regioni entro il 20 settembre 2020	==

(1) Ai sensi dell'art. 5 della legge 287/1991 sono considerate imprese di pubblico esercizio:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili).

TOSAP/COSAP: I CONTRIBUTI

127,5 milioni

(DL 34/2020)

Il riparto del 90% dei primi 127,5 milioni di euro è avvenuto con il DM del 22 luglio 2020, tenendo conto di due criteri:

- per il 70%, il gettito TOSAP/COSAP 2019 opportunamente rettificato;
- per il 30% in base al numero di imprese di pubblico esercizio.

42,5 milioni

(DL 104/2020)

Considerando gli stessi criteri del DM del 22 luglio 2020, in attesa del riparto, in via provvisoria, si può considerare il 33,33% di quanto già ricevuto.



Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, i comuni hanno l'obbligo di rimborsare d'ufficio le maggiori somme riscosse.



Ai comuni che non presentano gettito non viene erogato alcune contributo (att. non vengono considerate le unioni!!!

TRASPORTO SCOLASTICO

Due sono i provvedimenti normativi rilevanti ai fini del trasporto scolastico

**Art. 229, comma 2-bis, DL
34/2020**

Stanzia 20 milioni di euro da destinare ai comuni per rifondere i gestori del trasporto scolastico della perdita di corrispettivi legati alla chiusura della scuola. Le somme non modeste. Molti gestori invocano l'applicazione dell'art. 48 del DL 18/2020

Art. 2, DL 111/2020

Per lo svolgimento del servizio in attuazione delle linee guida approvate dal PCM per sicurezza anti-covid, i comuni possono incrementare nell'esercizio 2020 la spesa sostenuta nel 2019 fino ad un max del 30% e finanziarla con il fondone

TRASPORTO SCOLASTICO

Finanziamento dei maggiori oneri del trasporto scolastico connessi al COVID-19

Fondo funzioni fondamentali (max 30% della spesa sostenuta per il servizio di trasporto scolastico nel 2019)

Economie di bilancio disponibili, ivi compresi i risparmi su impegni per servizio di trasporto scolastico assunti per il periodo gennaio-giugno

Avanzo di amministrazione libero (in quanto spese non ricorrenti)



**NOVITA'
CONTENUTA
NEL DL
111/2020**

L'EDILIZIA SCOLASTICA E GLI SPAZI PER LA DIDATTICA

Riepilogo dei finanziamenti per edilizia scolastica e spazi didattici

Norma	Oggetto	Risorse 2020	Risorse 2021	Attuazione
Art. 232, comma 8, DL 34/2020	Interventi urgenti di edilizia scolastica e di adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio	30 ml	===	DM Istruzione n. 77 del 29/07/2020
Art 32, comma 2, lett. a), DL 104/2020 + Art. 3, comma 1, DL 111/2020	Acquisto, affitto, leasing o noleggio di strutture temporanee e di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche	29 ml + 3 ml	41 ml + 6 ml	Avviso n. 28139 del 7 settembre 2020 Avviso n. 28141 del 7 settembre 2020
Art. 3, comma 3, DL 111/2020	Realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione	10 ml	10 ml	In corso

I CONTRIBUTI PER I COMUNI DELLA PRIMA ZONA ROSSA

L'articolo 112 del decreto legge Rilancio stanziava un fondo di 200 milioni da destinare ai comuni delle province di:

- Bergamo;
- Brescia;
- Cremona;
- Lodi;
- Piacenza;

maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria.

Il fondo è stato ripartito con decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020 in base alla popolazione residente dei diversi comuni e **le risorse dovranno essere utilizzate per interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.**

Rispetto il testo dell'art. 112 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale includeva tra i destinatari dei fondi anche i comuni dichiarati entro il 3 maggio 2020 "zona rossa" da provvedimenti statali o regionali per almeno 30 gg consecutivi. Con successivo avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 129 del 20 maggio 2020 è stato modificato il testo dell'articolo , togliendo i riferimenti ai comuni della zona rossa.

I CONTRIBUTI PER I COMUNI DELLA ZONA ARANCIONE

Art. 112-bis, commi 1-3, DL 34/2020

La norma istituisce un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, a favore dei Comuni che, pur non compresi tra quelli individuati dal precedente articolo, sono stati particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria. Il contributo, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale, sarà ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 19 agosto 2020 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), tenendo conto, sulla base della popolazione residente:

- dei Comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti;
- per i restanti comuni, dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.

MISURE PER INVESTIMENTI DEL DL 104/2020

- **Progettazione definitiva ed esecutiva (art. 45):** sono 600 milioni in totale (300 per il 2020 e 300 per il 2021) le risorse destinate a finanziare la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale. Si tratta di una integrazione dei fondi già stanziati dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 51, legge 160/2019) destinati a scorrere la graduatoria delle domande presentate entro il 15 maggio scorso. Gli enti beneficiari saranno individuati con comunicato emanato entro il 5 novembre e avranno dieci giorni di tempo per confermare l'interesse al contributo, in vista dell'assegnazione definitiva che sarà disposta entro il 30 novembre;
- **Messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art 46):** ammonta a 2,65 miliardi (900 ml. per il 2021 e 1,75 miliardi per il 2022) l'incremento delle risorse destinate al finanziamento delle opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previste dai commi 139-148-ter dell'articolo 1 della legge 145/2018. Anche in questo caso le somme sono destinate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, il cui termine di presentazione delle domande scade il prossimo 15 settembre (si veda il [DM 5 agosto 2020](#)). La richiesta dovrà riguardare una o più opere inserite in uno strumento programmatico approvato dai comuni. Non possono presentare domanda gli enti che risultano beneficiari dei contributi in uno dei due anni del biennio precedente.

MISURE PER INVESTIMENTI DEL DL 104/2020

- **Piccole opere (art. 47):** raddoppia la dote per il finanziamento di piccole opere, previsto dal comma 29 e seguenti della legge 160/2019. Passano infatti da 500 milioni a 1 miliardo le risorse che per il 2021 saranno destinate ai comuni in misura fissa sulla base della popolazione (con un nuovo minimo di 100.000 euro per comuni fino a 5.000 abitanti ad un nuovo massimo di 500.000 euro per comuni sopra i 250.000 abitanti). L'assegnazione verrà disposta entro il 15 ottobre e le somme potranno essere utilizzate anche per l'ampliamento delle opere già previste e oggetto di finanziamento nel 2020.
- **Messa in sicurezza di strade e scuole di province e città metropolitane (art. 48):** complessivamente ammontano a 1,125 miliardi le maggiori risorse stanziare dal 2021 al 2024 per interventi di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole. L'art. 48 riscrive infatti l'art. 1, comma 63, della legge 160/2019, dopo la modifica apportata dal DL 162/2019;
- **Ponti e viadotti di province e città metropolitane (art. 49):** 200 milioni annui dal 2021 al 2023 sono destinati ad interventi di messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti (ivi compresa la nuova realizzazione). L'assegnazione sarà disposta entro gennaio 2021 sulla base di un piano che individui i programmi di intervento secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita.

NESSUNA RENDICONTAZIONE PER I “CONTRIBUTI COVID-19”

(Art. 112-bis, comma 4, secondo periodo, DL 34/2020)

La norma dispone che, sempre per il solo esercizio 2020, non sussiste l’obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari (di cui all’art. 158 del TUEL) in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza.

La presentazione della rendicontazione dei contributi straordinari scade annualmente il 28 febbraio.

La salvaguardia degli equilibri 2021/2023

SALVAGUARDIA E ASSESTAMENTO: COSA FARE?

CHE COSA	SALVA- GUARDIA	ASSESTA- MENTO	Riferimento
1) Verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva ai fini del mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa	SI	SI	Art. 175, c. 8 +Art. 193 Tuel
2) Copertura disavanzo di amministrazione o di gestione	SI	NO	Art. 193 Tuel
3) Riconoscimento debiti fuori bilancio	SI	NO	Art. 193 Tuel
4.1) Congruità del FCDE di previsione	NO	SI	p.c. 4/2, punto 3.3
4.2) Congruità del FCDE accantonato nel risultato	SI	NO	p.c. 4/2, punto 3.3 + art. 193
5.1) Verifica coperture finanziarie investimenti con margini di entrate correnti	SI	SI	p.c. 4/2, punto 5.3.10
5.2) Verifica andamento lavori pubblici	SI	SI	p.c. 4/2, punto 5.3.11
6) Regolarizzazione pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive	SI	SI	p.c. 4/2, punto 6.3

LE MISURE DI RIEQUILIBRIO

Per garantire gli equilibri di bilancio gli enti, in fase di salvaguardia, possono adottare misure speciali previste dall'art. 193, comma 3, del Tuel.

1)

Utilizzare tutte le entrate, tranne quelle vincolate, disponibili per l'anno in corso e per i due successivi e sfruttare economie di spesa

SQUILIBRI DI PARTE CORRENTE

SQUILIBRI DI PARTE CAPITALE

2)

Impiegare la quota libera del risultato di amministrazione (e quella destinata per squilibri di parte capitale)

3)

Aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali

LE MISURE DI RIEQUILIBRIO

1)

Utilizzare tutte le entrate, tranne quelle vincolate, disponibili per l'anno in corso e per i due successivi e sfruttare economie di spesa

economie di
spesa

- ❖ Riduzione dello stanziamento di capitoli di spesa corrente che risultano abbondanti rispetto alle esigenze
- ❖ Riduzione degli stanziamenti di spesa che causa COVID hanno registrato un effettivo risparmio (vedi spese per la cultura o risparmi utenze).

Si potrebbero chiedere i risparmi di spesa e contestualmente le maggiori spese causa covid ai singoli responsabili di spesa

entrate

- ❖ Oneri di urbanizzazione
- ❖ Applicazione avanzo

LE MISURE DI RIEQUILIBRIO

2)

Impiegare la quota libera del risultato di amministrazione (e quella destinata per squilibri di parte capitale)

Nel nuovo ordinamento l'utilizzo dell'avanzo libero è stato limitato rispetto a prima. **Non è più possibile, in sede di assestamento, applicarlo a pareggio della variazione per coprire maggiori spese rispetto alle entrate.**

1) COPERTURA DEBITI FUORI BILANCIO

2) SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
(non è necessario aver aumentato al massimo la pressione fiscale)

3) FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

4) SPESE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE

5) ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI

APPLICAZIONE AVANZO

		FONDI ACCANTONATI (LETT. B) FCDE ed altri accantonamenti per rischi e oneri		
		FONDI VINCOLATI (LETT. C) Somme con vincolo di destinazione specifico (mutui, contributi a rendicontazione, ecc.)		
		FONDI DESTINATI (LETT. D) Somme da destinare «genericamente» agli investimenti, senza vincolo specifico di destinazione		
		FONDI LIBERI (LETT. E) TUTTI I RESTANTI FONDI (CARATTERE RESIDUALE)		

UTILIZZO AVANZO LIBERO: LIMITI E OPPORTUNITA'



L'utilizzo dell'avanzo per i provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. b) del Tuel:

- ❖ **presuppone che l'ente dichiari lo squilibrio;**
- ❖ **può essere disposto anche dagli enti in anticipazione di tesoreria.**



L'applicazione dell'avanzo libero e destinato non impegnato che ritorna in avanzo contribuisce positivamente agli equilibri di bilancio competenza

LE MISURE DI RIEQUILIBRIO

3)

Aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali

L'articolo 193, comma 3, del Tuel prevede che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, da adottarsi perentoriamente entro il 31 luglio di ogni anno, gli enti locali possano modificare le aliquote e tariffe dei tributi locali con effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, con lo scopo di ripristinare gli equilibri e recuperare il disavanzo atteso. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con la risoluzione n. 1/DF del 25 maggio 2017, ha chiarito che:

>tale potere consente solamente un aumento delle tariffe e non anche una loro diminuzione;

>la facoltà riguarda unicamente i tributi non soggetti alla sospensione degli aumenti di cui all'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (oggi superati).

Tale norma non può essere applicata dopo l'approvazione del bilancio, che deve essere successivamente approvato entro il termine di approvazione del bilancio (Consiglio di Stato, sent. n. 2189/2020; TAR Calabria, sent. 57/2017).

I SINTOMI DELLO SQUILIBRIO FINANZIARIO

- ✓ RAPIDO DETERIORAMENTO DELLA PROPRIA DISPONIBILITA' DI CASSA
- ✓ RITARDO NEL PAGAMENTO DEI DEBITI
- ✓ REITERATO E CONTINUATIVO UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE
- ✓ REITERATO E CONTINUATIVO RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'
- ✓ ESECUZIONI FORZATE
- ✓ ANTICIPAZIONE DI TESORERIA NON RIMBORSATA AL 31/12

SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI TESORIERE

L'articolo 52, del DL 104/2020, modifica gli artt. 163 e 175 del Tuel relativi agli adempimenti verso il tesoriere, superando l'obbligo di trasmettere le variazioni e l'elenco dei residui in esercizio provvisorio

Art 163 del TUEL: norme abrogate	Cosa prevedeva
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato	Obbligo di trasmissione dei residui presunti e degli stanziamenti di competenza dell'ultimo bilancio approvato ad avvio dell'esercizio provvisorio, al fine del controllo dei dodicesimi e degli stanziamenti di cassa
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis.	Obbligo per gli enti locali di indicare nei mandati di pagamento le spese escluse dai limiti dei dodicesimi
Art. 175 del TUEL: norme abrogate	Cosa prevedeva
9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.	Obbligo di trasmissione al tesoriere delle variazioni di bilancio, delle variazioni dei residui e delle variazioni al FPV

DEBITI FUORI BILANCIO

L'articolo 53, comma 6, del DL 104/2020, modifica l'art. 194 del Tuel consentendo la spalmatura finanziaria dei debiti fuori bilancio oltre il triennio, secondo la durata stabilita nel piano di rateizzazione con i debitori. Nella delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.

**DEBITI FUORI BILANCIO
(ART. 194 DEL TUEL)**

Possono essere finanziati a carico del bilancio **anche per periodi superiori a 3 anni**, sulla base degli accordi e piani di rateizzazione raggiunti con i creditori (facoltà valida per tutti gli enti locali)

Questa agevolazione si applica a tutti gli enti e non solamente a quelli deficitari